

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci	Direttore Amministrativo
- dott. Denise Signorelli	Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola	Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

### OGGETTO

**APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA E GLI ENTI GESTORI DEI CENTRI DI SERVIZI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI AFFERENTI ALL'AREA ANZIANI, E RICOGNIZIONE DELL'OFFERTA COMPLESSIVA, AI SENSI DELLE DGR N. 1231 DEL 14/08/2018, N. 996 DEL 09/08/2022 E N. 1720 DEL 30/12/2022. PERIODO 01.07.2023-30.06.2025.**

**Note per la trasparenza:** Il provvedimento approva lo schema di Accordo contrattuale con i Centri Servizi residenziali e semiresidenziali per persone anziane non autosufficienti elaborato ai sensi delle DGR n. 1231/2018, n. 996/2022 e n. 1720/2022.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Premesso che:

- con deliberazione n. 729/2018, in applicazione della DGR 1231 del 14/08/2018, questa Azienda ha approvato lo schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera e i Centri di Servizi titolari di strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti all'area anziani, insistenti sul territorio aziendale;
- con successivi provvedimenti n. 99/2020, n. 113/2021 n. 196/2021 e n. 444/2021 363/2022 detto accordo è stato rinnovato per il triennio 2019-2022;

Dato atto che l'art. 18 dell'allegato A) della DGRV n. 1231/2018 stabilisce che gli accordi decorrono dalla data della sottoscrizione e sono annualmente rinnovati fino all'approvazione di un nuovo schema di accordo da parte della Giunta regionale del Veneto;

Preso atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 997/2022 si è provveduto al recepimento della DGR n. 996/2022 che ha:

- quantificato e aggiornato il fabbisogno regionale della residenzialità;
- determinato la nuova programmazione dei posti letto accreditabili;
- confermato il numero di posti di SAPA, SVP e Centri diurni, il numero di quote per SLA attivate ai sensi dell'art. 32 della LR n. 11/2014 così come definito nell'Allegato D della citata DGR n. 996/2022;
- stabilito la definizione di una quota sanitaria unica, corrispondente ad un unico livello assistenziale, con conseguente parificazione degli standard assistenziali, del valore di 52,00 euro con decorrenza 1 luglio 2022 e con mantenimento fino a esaurimento delle IdR del valore di 56,00 euro pro/die attive alla data di entrata in vigore della citata DGR 996/2022 (19/08/2022);

Considerato che la DGRV 996/2022 prevede altresì:

- un aggiornamento del Registro Unico della Residenzialità, sostituendo l'articolazione delle sezioni previste dalla DGR n. 3632/2002 con una graduatoria unica distinta per tipologia di impegnativa di residenzialità per l'accesso ai servizi residenziali territoriali;
- di procedere ad una revisione degli accordi contrattuali sottoscritti tra le Aziende e gli enti gestori accreditati ai sensi della DGRV 1438/2017 procedendo ad un contestuale allineamento, in tutto il territorio regionale, delle scadenze al 30.6.2025;

Rilevato che la Direzione regionale Servizi Sociali con circolare esplicativa del 30/11/2022 prot. 553862 è intervenuta in materia richiamando in particolare l'attenzione:

- sul mantenimento delle programmazioni riferite ai posti per religiosi e alle relative quote sanitarie;
- sul mantenimento della disciplina riferita alle quote sanitarie di accesso (QSA) di cui alla DGR 1304/2020;
- sull'aggiornamento del flusso FAR;
- sulla revisione degli standard per effetto del superamento della distinzione tra unità di offerta per persone non autosufficienti di primo e secondo livello e della conseguente emissione di un'unica quota sanitaria del valore di € 52,00;

Preso atto che con DGR n. 1720 del 30.12.2022 la Regione Veneto ha approvato il "Nuovo modello assistenziale del centro di servizi per

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Flavia Dal Bosco

persone anziane di norma non autosufficienti", che ha aggiornato i requisiti funzionali previsti dalla DGR n. 84/2007, sulla base di quanto disposto dalla DGR n. 996/2022;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla revisione degli accordi contrattuali approvati con DDG n. 113/2021 e successivi provvedimenti, e di procedere con decorrenza 01/07/2023 e fino al 30/06/2025 all'approvazione dello schema di nuovo accordo contrattuale (allegato 1), elaborato conformemente allo schema tipo di cui all'allegato A) della DGR n. 1231/2018 e tenuto conto di quanto previsto dalla DGR n. 996/2022 e dalla nota esplicativa regionale, che verrà stipulato con i Centri Servizio titolari di strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, socio sanitarie e sanitarie afferenti all'area anziani, provvedendo altresì all'aggiornamento delle modifiche intervenute, comprensivi dei seguenti dati:

- il numero dei posti letto accreditati e il numero di posti dedicati a progettualità specifiche, e i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale per ciascuna unità di offerta;
- l'avvicendamento di incarichi di medico coordinatore aziendale;
- l'avvicendamento di cariche istituzionali delle strutture;
- l'avvicendamento di incarichi di referente infermieristico delle strutture;

Vista la Delibera ANAC n. 371 del 27.07.2022 che ha aggiornato le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari e previsto l'estensione dell'applicazione della normativa anche alle prestazioni socio-sanitarie;

Ricordato che la DGR n. 1231/2018 stabilisce che le Aziende ULSS dovranno acquisire idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione degli accordi contrattuali;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare fino al 30.06.2023, nelle more dell'approvazione dello nuovo schema di accordo contrattuale, gli accordi in essere con i Centri Servizio di cui all'allegato 2;
3. di approvare lo schema di accordo contrattuale, elaborato conformemente allo schema tipo di cui all'allegato A) della DGRV n.1231/18 integrato e modificato con le revisioni necessarie ad adeguare i contenuti di cui alla DGR 996/2022, e alla DGR 1720/2022, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato 1), per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e i Centri Servizio titolari di strutture accreditate, che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti all'area anziani, insistenti sul territorio dell'Azienda ULSS 9 Scaligera;
4. di procedere, per il periodo 01.07.2023-30.06.2025, alla stipula degli accordi contrattuali con i Centri Servizio di cui all'allegato 2, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, che rappresentano l'offerta esistente ed oggetto di contrattualizzazione sul territorio aziendale, in ottemperanza ai connessi provvedimenti regionali di accreditamenti istituzionali vigenti, in applicazione di quanto disposto dall'art. 18 dell'accordo in parola, nel rispetto delle indicazioni fornite in materia dalla Giunta Regionale Veneta;
5. di delegare il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale della sottoscrizione dei suddetti accordi, sulla base dello schema previsto dalla DGR 1231/18 di cui all'allegato;
6. di approvare l'Accordo per la nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, che dovrà essere sottoscritto dalle parti, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato 3);
7. di dare atto che il presente provvedimento non costituisce vincolo per l'Azienda a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione la Direzione potrà procedere solo nel quadro delle regole programmatiche e procedurali già stabilite dalla Regione;
8. di incaricare l' UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria dell'esecuzione del presente provvedimento;
9. di dare atto che il costo relativo al presente provvedimento farà carico al Fondo NA (colonna residenzialità anziani) assegnato dalla Regione Veneto con DGR n. 1728/2022 e recepito da questa Azienda con Deliberazione del Direttore Generale n. 369 del 18.04.2023;
10. di dare atto, infine, che il costo relativo al presente provvedimento è previsto nel BEP 2023 e farà carico ai Bilanci preventivi 2024 e 2025.

Il Direttore Sanitario  
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo  
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Pietro Girardi

**SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 9 SCALIGERA E L'ENTE GESTORE DEL CENTRO DI SERVIZI \_\_\_\_\_ SITO IN COMUNE DI \_\_\_\_\_ A I SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. N. 22 DEL 2002 - ARTICOLO 17 COMMA 3 - COSÌ COME DISPOSTO DAL D.LGS. N. 502 DEL 1992 ARTICOLO 8 *QUINQUIES*.**

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Scaligera (Azienda ULSS) con sede legale a Verona, Via Valverde n. 42, p.iva/c.f. 02573090236, nella persona del dott. Gabriele Gatti, Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, delegato alla sottoscrizione del presente accordo contrattuale con deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e  
l'Ente \_\_\_\_\_ titolare della gestione del Centro di Servizi denominato \_\_\_\_\_ sito a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, C.F. n. \_\_\_\_\_ e Partita Iva n. \_\_\_\_\_, nella persona \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 16/8/2002 ha disciplinato, tra l'altro, i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione, l'autorizzazione all'esercizio, nonché l'accreditamento e la vigilanza di Centri di Servizi, siano essi gestiti da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato, all'interno dei quali e nelle loro varie articolazioni, vengono erogate prestazioni sociosanitarie, sanitarie e riabilitative a favore di persone di norma anziane in condizione di non autosufficienza;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui*

*all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;*

- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;*
- l'articolo 17, comma 3 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;*
- la Giunta regionale con deliberazione n.1231 del 14/08/2018, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della L.R. n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1304 dell'8 settembre 2020, avente ad oggetto "Approvazione dell'avvio della sperimentazione del progetto di gestione dei nuovi accessi alla rete dell'offerta residenziale socio-sanitaria delle persone non autosufficienti. Deliberazione nr. 105/CR/2020 del 25 agosto 2020" ha istituito a titolo sperimentale la Quota Sanitaria di Accesso (QSA), riferita alle prestazioni residenziali erogate dai Centri di servizio per non autosufficienti accreditati e contrattualizzati con le Aziende ULSS, quale parte costitutiva del progetto di gestione dei nuovi accessi alla rete dell'offerta residenziale socio sanitaria delle persone valutate non autosufficienti;
- il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico- finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare da parte del Centro di Servizi per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente;
- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una impegnativa di residenzialità determinata da una quota sanitaria unica corrispondente ad un unico livello assistenziale del valore di 52,00, sulla base della graduatoria unica del registro Unico della Residenzialità (RUR), nel limite delle risorse sanitarie determinate dalla programmazione aziendale locale in considerazione del monte complessivo delle risorse assegnate dalla Regione del Veneto per l'area Non Autosufficienza;
- l'erogazione delle prestazioni potrà avvenire anche con l'assegnazione di una Quota Sanitaria di Accesso (QSA) dell'importo di Euro 30,00/die/assistito alle persone valutate non autosufficienti dall'UVMD e inserite nelle graduatorie unica del RUR. La QSA è

- garantita all'ospite non autosufficiente fino al passaggio alla quota unica del valore di € 52,00 o alla dimissione dalla struttura;
- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al Centro di Servizi accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
  - il Centro di Servizi provvede a evidenziare nella Carta dei Servizi l'importo della quota a carico del cittadino o da chi per esso obbligato e nei contratti di accoglimento stipulati tra il Centro di Servizi e gli utenti dei servizi;
  - il Centro di Servizi è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciato ai sensi della LR n. 22 del 2002 giusta DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per una capacità recettiva totale massima di n. \_\_\_\_\_ posti letto per le seguenti unità di offerta:
    - n. \_\_\_\_\_ posti letto per persone anziane in condizione di non autosufficienza di ex 1° livello;
    - n. \_\_\_\_\_ posti letto per persone anziane in condizione di non autosufficienza di ex 2° livello;
    - n. \_\_\_\_\_ posti letto per \_\_\_\_\_ (dettagliare a seguire eventuali altre tipologie di unità di offerta: Servizi Alta Protezione Alzheimer (SAPA), Stati Vegetativi Permanenti (SVP), Hospice, Centro Diurno socio-sanitario (servizio semiresidenziale));
  - il Centro di Servizi è in possesso dell'accreditamento istituzionale rilasciato ai sensi della LR n. 22 del 2002 giusta DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per un totale massimo di n. \_\_\_\_\_ posti letto per le seguenti unità di offerta:
    - n. \_\_\_\_\_ posti letto per persone anziane in condizione di non autosufficienza di ex 1° livello;
    - n. \_\_\_\_\_ posti letto per persone anziane in condizione di non autosufficienza di ex 2° livello;
    - n. \_\_\_\_\_ posti letto per \_\_\_\_\_ (dettagliare a seguire eventuali altre tipologie di unità di offerta: Servizi Alta Protezione Alzheimer (SAPA), Stati Vegetativi Permanenti (SVP), Hospice, Centro Diurno socio-sanitario (servizio semiresidenziale));
  - l'articolo 13 della LR n. 5 del 1996 prevede, nell'ambito dell'assistenza territoriale, l'assicurazione da parte dell'Azienda ULSS dei livelli di assistenza sanitaria e riabilitativa nei Centri di Servizi (strutture residenziali) per persone non autosufficienti per le diverse unità di offerta ivi previste;
  - la LR n. 23 del 2012 di approvazione del PSSR 2012-2016 conferma quanto disposto dall'articolo 13 della LR n. 5 del 1996, considerando l'assistenza residenziale svolta dai Centri di Servizi un *"fondamentale supporto ai processi di continuità Ospedale-Territorio"*, e attribuendo agli stessi Centri la funzione di *"nodi fondamentali della rete territoriale attraverso i quali vengono garantiti i livelli assistenziali"*, nonché la funzione di *"strutture polivalenti, flessibili, distribuite nel territorio ed integrate con le aziende ULSS, i Comuni e, più in generale, con le comunità locali"*. Tali funzioni vengono riconosciute ai Centri di Servizi nel quadro strategico *"di una integrazione organizzativa e professionale, che cresce con l'aumentare della complessità dell'utenza assistita"*, con riguardo al *"ruolo delle professionalità infermieristiche e della riabilitazione"* ed, in particolare, prevedendo *"la rivisitazione dell'assistenza medica all'interno delle strutture residenziali"*;
  - con i provvedimenti di seguito descritti la Regione Veneto ha dato avvio ad un processo di riorganizzazione e riqualificazione, sia organizzativa che funzionale della residenzialità a favore degli anziani non autosufficienti e precisamente:
    - con DGR n. 996 del 09/08/2022 *"Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza per l'area anziani con aggiornamento dei fabbisogni e della programmazione"* ha avviato un processo di riorganizzazione e riqualificazione, sia organizzativa che funzionale della residenzialità a favore degli anziani non

- autosufficienti;
- con DGR n. 1720 del 30/12/2022 “Aggiornamento dei requisiti funzionali della DGRV n. 84/2007 relativi alle Unità di offerta dei centri servizio residenziali per anziani non autosufficienti in applicazione della DGR n. 996/2022”, facendo seguito alla DGR 996/2022, ha definito l'aggiornamento dei requisiti funzionali previsti dalla DGR n. 84/2007 “Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali.”;
- con DGR n. 1728 del 30/12/2022 “Programmazione e attribuzione alle Aziende ULSS e agli ambiti territoriali sociali delle risorse finanziarie regionali e statali per la non autosufficienza – anni 2022 – 2023 2024. Deliberazione n. 133/CR/2022” ha confermato la sperimentazione, per il triennio 2022-2024, della Quota Sanitaria di Accesso (QSA);
- l’Azienda ULSS in un rapporto di *partnership* e fattiva collaborazione intende avvalersi e collaborare con il Centro di Servizi per l’erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e riabilitative a favore di persone non autosufficienti ivi ospitabili;
- il Centro di Servizi dichiara di essere disponibile, fatta salva la propria configurazione ed autonomia giuridica ed amministrativa, a collaborare con il SSR attraverso l’Azienda ULSS per l’erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e riabilitative nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 – Premesse**

Le premesse e gli Allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

#### **Articolo 2 – Finalità ed obiettivi**

Il presente accordo contrattuale stipulato ai sensi della DGR n. 1231 del 14/08/2018, della DGR n. 996 del 09/08/2022 e della DGR n. 1720 del 30/12/2022, definisce i reciproci obblighi delle parti, nonché i rapporti giuridici ed economici derivanti dalla erogazione di prestazioni sociosanitarie residenziali e semiresidenziali da parte del Centro di Servizi, attraverso specifiche unità di offerta, a favore di persone in condizione di non autosufficienza certificata dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD), non assistibili a domicilio, nei limiti stabiliti al successivo articolo 3.

Il presente accordo configura una azione congiunta tra pari, finalizzata ad ottenere significativi esiti assistenziali attraverso l’attuazione del progetto assistenziale e terapeutico-riabilitativo individualizzato (PAI), con l’obiettivo di mantenere e sviluppare al massimo i potenziali di autosufficienza del singolo ospite, anche in relazione al suo possibile rientro al proprio domicilio, e di offrire una valida alternativa all’ospedalizzazione e al ricorso a ricoveri impropri.

L’Azienda ULSS garantisce agli ospiti del Centro di Servizi non autosufficienti titolari di impegnativa di residenzialità le prestazioni sanitarie, diagnostiche, terapeutiche e terapeutico-riabilitative, l’erogazione di protesi, ortesi ed ausili e la fornitura di farmaci, prodotti per alimentazione artificiale e dispositivi medici e altri presidi secondo i termini e le modalità

stabiliti ai successivi articoli del presente accordo contrattuale.

Il Centro di Servizi garantisce il rispetto degli standard stabiliti dalla DGR n., 1720 del 30/12/2022 nonché l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

### **Articolo 3 – Determinazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali**

L'Azienda ULSS, in un rapporto di *partnership* e fattiva collaborazione per le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 2, intende avvalersi delle prestazioni sociosanitarie residenziali e semiresidenziali rese dal Centro di Servizi, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente in materia, con riguardo anche ai requisiti di autorizzazione e accreditamento, per il seguente numero massimo di "giornate ospiti non autosufficienti" titolari di impegnativa di residenzialità o QSA secondo gli importi previsti dalla normativa vigente<sup>1</sup>:

n. \_\_\_\_ giornate ospiti livello unico di assistenza compresa Quota Sanitaria di Accesso (QSA)

n. \_\_\_\_ giornate ospiti di \_\_\_\_\_ (dettagliare a seguire eventuali altre tipologie di unità di offerta: Servizi Alta Protezione Alzheimer (SAPA), Stati Vegetativi Permanenti (SVP), Centro Diurno sociosanitario (servizio semiresidenziale).

L'applicazione del presente articolo viene sospesa fino alla conclusione dei lavori del Tavolo tecnico di monitoraggio e valutazione istituito con la DGRV n° 2207 del 29/12/2017, i cui esiti verranno riportati nel presente articolo in ordine alle giornate di assistenza.

---

<sup>1</sup> In sede di liquidazione le giornate di assenza per ricovero o per altro motivo, sono considerate presenza al 100% per quanto attiene il giorno di uscita e di rientro dell'ospite nel Centro di Servizi. La quota sanitaria per le assenze dovute a ricovero ospedaliero è fissata nella misura del 50% della quota giornaliera a prescindere dal tasso di ricovero annualmente avuto dal Centro di Servizi. In caso di trasferimento dell'ospite con impegnativa di residenzialità da un Centro di Servizi ad un altro, la giornata di presenza è riconosciuta al Centro di Servizi che riceve l'ospite.

### **Articolo 4 – Attività di coordinamento tra pari**

L'Azienda ULSS dichiara di aver incaricato il Dott. \_\_\_\_\_ individuato tra i propri dirigenti medici, quale medico coordinatore di tutte le attività previste dal presente accordo contrattuale.

Detto coordinamento si intende esteso a garanzia degli impegni e obblighi reciprocamente assunti dalle parti con il presente accordo contrattuale, con particolare attenzione a:

- il rispetto dei progetti assistenziali elaborati dalla UVMD e tradotti successivamente nei PAI;
- il rispetto dell'assistenza medica secondo le modalità e forme previste all'articolo 5;
- il rispetto di tutti gli altri impegni ed obblighi reciprocamente assunti dalle parti.

Al medico coordinatore spettano precisamente i seguenti compiti:

- garantire il rispetto degli impegni contrattuali sottoscritti dai medici curanti, articolo 5 e Allegati 1 e 2 del presente accordo, e dai loro sostituti operanti nel Centro di Servizi e la loro partecipazione alle Unità Operative Interne di cui all'articolo 12;
- partecipare alle Unità Operative Interne, laddove espressamente richiesto dal referente interno del Centro di Servizi come di seguito identificato;

- attivare i singoli protocolli di assistenza medica ai nuovi ospiti non autosufficienti accolti nel Centro di Servizi;
- assicurare la corretta e congrua fornitura di farmaci, stupefacenti, prodotti nutrizionali artificiali, protesi, ortesi ed ausili, dispositivi medici e altri presidi secondo le modalità previste dal presente accordo;
- verificare periodicamente, per il tramite del servizio farmaceutico territoriale o ospedaliero competente, la procedura operativa utilizzata dal Centro di Servizi per la gestione dei farmaci (approvvigionamenti, scorte, conservazione, scadenze);
- verificare periodicamente la corretta tenuta dei diari clinici dei singoli ospiti non autosufficienti presenti nel Centro di Servizi, da parte dei medici curanti;
- assicurare il rispetto delle prestazioni di assistenza medico specialistica secondo le modalità previste dal presente accordo;
- vigilare sulla corretta modalità d'uso degli ausili/dispositivi monouso di cui al nomenclatore Allegato 2 al DPCM 12/1/2017 (ausili per incontinenza urinaria e fecale, medicazioni avanzate, *etc.*) prescritti dallo specialista o dal medico curante (laddove previsto in applicazione alle linee di indirizzo regionali in materia), verificando i protocolli in uso presso il Centro di Servizi, nell'ambito dei progetti assistenziali e terapeutico-riabilitativi individuali;
- attivare tutte le procedure necessarie ad affrontare situazioni di criticità degli ospiti, nel caso in cui il loro comportamento, anche se dovuto a patologie conclamate, o nel caso di particolari condizioni sanitarie, metta a rischio la sicurezza e l'incolumità degli altri ospiti del Centro di Servizi;
- verificare che gli ospiti e i familiari siano informati dei contenuti del presente accordo contrattuale attraverso la Carta dei Servizi;
- autorizzare per congruità le tipologie e le quantità degli ordini relativi ai dispositivi medici e altri presidi, di cui all'articolo 11, fatti periodicamente dal Centro di Servizi, laddove non quantificati in rapporto al numero di ospiti;
- assicurare il corretto utilizzo e stato di manutenzione di tutte le attrezzature e dei beni forniti dall'Azienda ULSS previsti dal presente accordo.

Si conviene che il medico coordinatore svolga la propria funzione mediante una adeguata e periodica presenza *in loco*, concordata con il Centro di Servizi, finalizzata a garantire il corretto espletamento delle attività di rispettiva competenza delle parti, in un rapporto di pari dignità tra l'Azienda ULSS e il Centro di Servizi, precisando che tra il medico coordinatore ed il personale del medesimo Centro di Servizi non intercorrono rapporti di subordinazione.

Al fine di favorire l'attività di coordinamento come prevista dal presente accordo, il Centro di Servizi, nell'ambito della propria organizzazione e senza che questo costituisca un aggravio economico, dichiara di aver incaricato il/la sig. \_\_\_\_\_ con il titolo professionale di infermiere, quale referente interno del medico coordinatore.

La Direzione dei Servizi Sociali dell'Azienda ULSS, da cui dipende la suddetta attività di coordinamento, è deputata a risolvere eventuali conflitti che dovessero insorgere con il medico coordinatore in merito a criteri applicativi e/o interpretativi di leggi e di ogni altro provvedimento della Regione del Veneto e/o dello Stato.

## **Articolo 5 - Assistenza medica**

Modalità di individuazione del medico curante: nel quadro delle prescrizioni di cui alla LR n. 23 del 2012 richiamate in premessa, l'assistenza medica a favore degli ospiti non autosufficienti presenti nel Centro di Servizi viene assicurata dall'Azienda ULSS, incaricando uno o più medici individuati dal Direttore Generale della medesima Azienda ULSS in accordo con il Rappresentante Legale del Centro di Servizi, nell'ambito dell'elenco di cui al comma successivo, preferibilmente nella Sezione A e a seguire B, C e D o nell'ambito dei medici dipendenti dell'Azienda ULSS o, in subordine, qualora non sia possibile l'individuazione del medico curante in dette Sezioni, autorizzando il Centro di Servizi ad incaricare uno o più medici di propria fiducia individuati nella Sezione E del medesimo elenco o ad avvalersi di uno o più medici che risultino già in rapporto diretto con il Centro di Servizi.

Elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico di medico curante: presso ciascuna Azienda ULSS è istituito e aggiornato con cadenza almeno annuale un elenco di medici disponibili ad assumere l'incarico di medico curante nei Centri di Servizi ubicati nel territorio di riferimento della medesima Azienda ULSS. Tale elenco, che non costituisce graduatoria di merito, dovrà essere redatto prevedendo le seguenti sezioni distinte e inviato in copia al Comitato aziendale che ne prende atto:

Sezione A: Medici di Assistenza Primaria (MAP);

Sezione B: Medici di Continuità Assistenziale (MCA);

Sezione C: Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale e inclusi nella graduatoria regionale degli aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale;

Sezione D: Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale e non ancora inclusi nella graduatoria regionale degli aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale;

Sezione E: Medici di comprovata esperienza in ambito geriatrico o con specializzazione in medicina interna o fisiatria o altri profili attinenti al ruolo di medico curante, anche convenzionati con altra Azienda ULSS, senza che l'incarico conferito dal Centro di Servizi comporti incompatibilità, come previsto dall'articolo 17, co. 2, lett. c) dell'ACN.

L'elenco aziendale dovrà registrare per ciascun medico iscritto i seguenti riferimenti: anzianità di servizio in qualità di medico convenzionato per le attività di assistenza primaria (MAP), indicando se tale attività è esercitata in modo esclusivo a favore dei propri assistiti da almeno tre anni e il numero di assistiti in carico alla data dell'iscrizione, e/o di medico incaricato (sia a tempo indeterminato che provvisorio, sia come sostituto) per le attività di continuità assistenziale (MCA) e/o di medico incaricato per le attività di assistenza medica nei Centri di Servizi (medico curante), anche come sostituto, periodi di attività come MAP o MCA negli ambiti distrettuali dell'Azienda ULSS, possesso di attestato di formazione specifica in medicina generale, possesso di specializzazioni in geriatria, medicina interna, fisiatria o altre attinenti al ruolo di medico curante, nonché notizie su eventuali risoluzioni anticipate di incarichi precedenti. L'Azienda ULSS assicura la verifica del possesso dei titoli da parte dei medici e la loro iscrizione nell'elenco.

In fase di prima applicazione l'elenco aziendale di cui ai commi precedenti dovrà essere predisposto entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Assistenza medica: il medico curante dovrà garantire l'assistenza secondo lo *standard* orario minimo di 22 ore settimanali ogni 60 ospiti assistiti, da ripartire su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, nel *range* orario dalle 8,00 alle 11,30 e dalle 14,30 alle 18,30, riservando 2 ore per il sabato mattina, in conformità al criterio generale stabilito con DGR n. 1336 del 16/8/2017. Nell'arco delle 22 ore è incluso un tempo dedicato al colloquio con i familiari degli ospiti assistiti.

Nello specifico, qualora il medico curante abbia in carico un numero di ospiti assistiti inferiore a 60 unità l'assistenza medica dovrà essere modulata come segue:

Numero Ospiti Struttura	<i>Standard</i> minimo di assistenza da garantire
Fino a 10	3 ore e 40 minuti
da 11 a 15	5 ore e 30 minuti
da 16 a 20	7 ore e 20 minuti
da 21 a 25	9 ore e 10 minuti
da 26 a 30	11 ore
da 31 a 35	13 ore
da 36 a 40	14 ore e 40 minuti
da 41 a 45	16 ore e 30 minuti
da 46 a 50	18 ore e 20 minuti
da 51 a 55	20 ore e 10 minuti
da 56 a 60	22 ore

Nel caso in cui il servizio di assistenza medica sia prestato numericamente da più medici curanti, la ripartizione in carico degli ospiti assistiti non deve superare la quota di 60 unità per ciascun medico convenzionato, i medici curanti, in accordo con il medico coordinatore e il Centro di Servizi, devono adeguare gli orari alla massima copertura nell'arco della giornata di presenza medica.

Nel caso in cui il numero degli ospiti assistiti del Centro di Servizi sia inferiore o uguale a 30 unità, la presenza del medico curante nelle giornate di sabato potrà articolarsi prevedendo almeno un sabato di presenza al mese. Resta inteso che la presenza giornaliera e oraria del medico curante nell'arco della settimana dovrà essere sempre concordata tra il medico e il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore di cui all'articolo 4, tenuto conto anche del numero degli ospiti.

Utilizzo del ricettario regionale standardizzato: al fine di garantire l'assistenza medica agli ospiti del Centro di Servizi, il medico curante, qualora non già abilitato all'utilizzo del ricettario regionale standardizzato, deve intendersi, contestualmente all'affidamento dell'incarico di medico curante, autorizzato all'utilizzo del ricettario regionale standardizzato per la predetta finalità di assistenza medica ai soli ospiti del Centro di Servizi, ai sensi della DGR n. 5 del 5/1/2018 recante "*Prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Impiego dei ricettari standardizzati del Servizio Sanitario Nazionale ex art. 50 Legge 24/11/2003, n. 326. Ulteriori disposizioni ed applicazioni*".

Norma di coordinamento: nel caso in cui il medico curante sia stato incaricato dal Centro di Servizi su autorizzazione dell'Azienda ULSS, il medesimo Centro di Servizi deve assicurare che le disposizioni contrattuali previste nel contratto che regolerà i rapporti tra le parti: Centro

di Servizi e medico, corrispondano puntualmente agli obblighi tutti del presente accordo, ivi comprese le clausole di risoluzione contrattuale di seguito riportate.

Trattamento economico: il compenso da riconoscere ai medici curanti, tenuto conto dei riferimenti stabiliti dalla DGR n. 1336 del 2017 e delle particolarità dell'erogazione dell'assistenza medica agli ospiti dei Centri di Servizi, è determinato in 62 €/ospite assistito/mese, da intendersi quale importo massimo a carico dell'Azienda ULSS.

Responsabilità e risoluzione contrattuale: medico curante incaricato dall'Azienda ULSS: entro trenta giorni antecedenti la scadenza del termine contrattuale di ciascun medico curante incaricato dall'Azienda ULSS, il Rappresentante Legale del Centro di Servizi deve obbligatoriamente trasmettere al Direttore Generale dell'Azienda ULSS una relazione sull'operato professionale del singolo medico incaricato presso il Centro di Servizi.

Per comprovati e oggettivi motivi segnalati da parte del Centro di Servizi, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS, sentito il medico coordinatore, acquisite le controdeduzioni del medico interessato, può disporre, ai sensi della normativa vigente, le procedure per la risoluzione anticipata dell'incarico e la nomina di un nuovo medico; aspetto questo che deve essere contemplato nel contratto del suddetto medico sottoscritto con l'Azienda ULSS. Unitamente alla predetta segnalazione, il Centro di Servizi provvederà a trasmettere all'Azienda ULSS la documentazione inerente la pratica: contestazioni formulate e relative controdeduzioni da parte del medico interessato. L'evenienza di due risoluzioni anticipate dell'incarico, anche per strutture diverse e anche senza continuità temporale, comporta la cancellazione del medico dall'elenco aziendale di cui al precedente comma 2 del presente articolo per tre anni.

Responsabilità e risoluzione contrattuale: medico curante incaricato dal Centro di Servizi: nel caso in cui il medico curante sia stato incaricato dal Centro di Servizi su autorizzazione dell'Azienda ULSS, entro 30 giorni antecedenti la scadenza del termine contrattuale del predetto medico, il medico coordinatore operante presso il Centro di Servizi, deve obbligatoriamente trasmettere al Direttore Generale dell'Azienda ULSS, e per conoscenza al legale Rappresentante del Centro di Servizi, una relazione sull'operato professionale del medico incaricato presso il Centro di Servizi.

Per comprovati e oggettivi motivi segnalati dal medico coordinatore, allegando la relativa documentazione acquisita nel rispetto del contraddittorio, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS può intimare al Legale Rappresentante del Centro di Servizi la risoluzione anticipata dell'incarico del suddetto medico; aspetto questo che deve essere contemplato nel contratto del suddetto medico sottoscritto con il Centro di Servizi. Le predette disposizioni valgono anche nel caso in cui il medico incaricato fosse già in rapporto diretto con il Centro di Servizi. L'evenienza di due risoluzioni anticipate dell'incarico, disposte secondo la predetta procedura, comporta la cancellazione del medico dall'elenco aziendale di cui al precedente comma 2 del presente articolo per tre anni.

Ambiti di valutazione delle responsabilità: la valutazione dell'attività del medico curante, ai fini dei commi precedenti, dovrà considerare i seguenti aspetti: relazioni con i familiari degli ospiti assistiti, integrazione con l'Unità Operativa Interna (UOI) di cui al successivo articolo 12, relazioni con i colleghi medici curanti operanti nel Centro di Servizi, con il medico coordinatore e con la Direzione del Centro di Servizi, rispetto degli orari concordati e dei riferimenti operativi stabiliti in sede di UOI come indicato dall'articolo 12, fermi restando gli obiettivi di appropriatezza.

Assistenza medica agli ospiti non autosufficienti privi di impegnativa: l'Azienda ULSS estende l'erogazione dell'assistenza medica, così come disciplinata nel presente articolo, anche agli

ospiti non autosufficienti privi di impegnativa di residenzialità.

Norma transitoria: i contratti attualmente in essere per l'assistenza medica proseguono fino alla loro scadenza naturale, salvi i necessari adeguamenti di recepimento delle disposizioni di cui al presente accordo contrattuale.

#### **Articolo 6 – Assistenza medico specialistica**

Nel rapporto di fattiva collaborazione espresso in premessa e per una migliore e più adeguata promozione della qualità dell'assistenza erogata alle persone non autosufficienti ospiti del Centro di Servizi, l'Azienda ULSS garantisce l'assistenza medico specialistica attraverso le strutture aziendali e il proprio personale dipendente o convenzionato, o attraverso l'acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati all'interno del *budget* aziendale per la specialistica ambulatoriale. Le prestazioni consistono nelle seguenti:

- prestazioni specialistiche presso il Centro di Servizi quando le stesse non necessitino di particolari dotazioni strumentali di cui il Centro di Servizi non risulti dotato in base agli specifici *standard ex LR n. 22 del 2002*;
- prestazioni specialistiche, di laboratorio e di diagnostica strumentale, attivando opportuni e precisi percorsi prioritari e speciali per favorirne l'accesso, e la riduzione al minimo dei tempi di attesa, promuovendo in accordo o su proposta del Centro di Servizi refertazioni per via telematica e servizi di telemedicina.

Le prestazioni specialistiche di cui al comma precedente comprendono gli interventi di igiene dentale e le cure odontoiatriche ai sensi dei provvedimenti DGR n. 1299 del 16/8/2017 e DGR n. 2109 del 19/12/2017 recanti disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica.

Relativamente al trasporto presso i luoghi deputati all'erogazione delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di ricovero per gli ospiti si fa espresso riferimento a quanto disposto dalla DGR n. 1411 del 6/9/2011 recante "*Oneri dei servizi di soccorso e trasporto sanitario. Modifica alla circolare n. 12 del 4/5/1999 di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1490 del 4/5/1999 e n. 1527 del 15/6/2001*".

Qualora ne ricorrano le opportunità, tra l'Azienda ULSS ed il Centro di Servizi e su istanza del medico coordinatore potranno essere stabiliti accordi di assistenza specialistica programmata periodica per la supervisione e consulenza di talune patologie diffuse tra gli ospiti non autosufficienti del Centro di Servizi, nei limiti e modalità di cui al precedente comma 1.

#### **Articolo 7 – Attività di riabilitazione**

L'attività di riabilitazione all'interno del Centro di Servizi consiste in:

- interventi finalizzati a mantenere gli ospiti nel più alto grado possibile di autosufficienza e/o a prevenirne ulteriori involuzioni, anche a favore di ospiti autosufficienti per i quali sia stato determinato, nell'ambito del programma riabilitativo, il rischio imminente di perdita dell'autosufficienza;
- interventi che comprendono prestazioni atte a ridurre le conseguenze delle menomazioni.

Tutta l'attività di riabilitazione, garantita dall'Azienda ULSS al Centro di Servizi nei termini e nelle modalità previsti dal presente accordo contrattuale, è finalizzata alla attuazione dei programmi terapeutico riabilitativi individuali o di gruppo elaborati dall'Unità Operativa Interna, periodicamente rivisitati, nell'obiettivo di mantenere e sviluppare al massimo i

potenziali di autosufficienza degli ospiti.

L'attività di riabilitazione prevista nel presente articolo è garantita dall'Azienda ULSS attraverso il proprio personale dipendente o convenzionato, ovvero attraverso il personale messo a disposizione dal Centro di Servizi o mediante acquisti da erogatori privati accreditati. Il *budget* massimo previsto a carico dell'Azienda ULSS per l'attività di riabilitazione è fissato in 2,10 € per giornata di presenza ospite non autosufficiente.

Il rimborso degli oneri relativi all'attività di riabilitazione sostenuti dal Centro di Servizi avverrà da parte dell'Azienda ULSS in base all'effettivo costo sostenuto, secondo i termini e le modalità previsti dal presente articolo e nei limiti del *budget* massimo di cui al comma precedente.

La diversa articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, d'intesa con il medico coordinatore e in attuazione dei programmi terapeutici e riabilitativi, precisando che, qualora all'interno del Centro di Servizi siano presenti Sezioni Alta Protezione Alzheimer (SAPA) e/o nuclei dedicati ad ospiti con decadimento cognitivo, può essere prevista, nell'ambito del *budget* massimo su indicato, la figura dello psicologo psicoterapeuta la cui attività è da intendersi aggiuntiva rispetto a quella prevista negli *standard* dell'area sociale di cui alla DGR n. 84 del 16/1/2007. Nel caso in cui il personale sia messo a disposizione dal Centro di Servizi l'articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, tenendo conto anche dei seguenti parametri economici:

- l'attività riabilitativa sarà rimborsata con 1,60 €/procapite per giornata di presenza ospite non autosufficiente, se svolta dal fisioterapista o terapeuta della riabilitazione, ovvero dallo psicologo psicoterapeuta;
- l'attività logopedica sarà rimborsata con 0,50 €/procapite per giornata di presenza ospite non autosufficiente.

Al fine della determinazione della congruità del servizio si fissano i seguenti parametri:

- n. 1 fisioterapista o terapeuta della riabilitazione o in alternativa, laddove siano presenti sezioni SAPA e/o nuclei dedicati ad ospiti con decadimento cognitivo, n. 1 psicologo psicoterapeuta ogni 60 ospiti non autosufficienti;
- n. 1 logopedista ogni 200 ospiti non autosufficienti.

Dette figure potranno essere previste in servizio in percentuali inferiori all'unità, precisando che il rimborso sarà erogato in proporzione e complessivamente non potrà mai superare il *budget* massimo previsto a carico dell'Azienda ULSS per l'attività di riabilitazione su indicato.

Ai fini dell'attività di vigilanza e controllo, trattandosi di un rimborso della spesa, si precisa che una unità equivalente di forza lavoro a tempo pieno come sopra determinata è considerata tale laddove abbia effettivamente lavorato per 1.550 ore/anno sia essa persona dipendente o non dipendente.

La richiesta di rimborso all'Azienda ULSS dovrà avvenire secondo le modalità specificate nell'allegato 2 al presente accordo contrattuale.

L'attività di riabilitazione di cui ai commi precedenti viene garantita dall'Azienda ULSS per la realizzazione dei programmi terapeutico-riabilitativi elaborati dall'UOI; per ciascun programma l'UOI deve prevedere i seguenti elementi:

- anziano/i coinvolto/i nel programma (tipologia e numero);
- definizione del/i problema/i;
- obiettivi del programma;
- tipologia dell'intervento;

- responsabile del programma;
- tempi di programmazione;
- modalità di attuazione del programma;
- verifica.

Per le attività riabilitative previste dal presente articolo l'Azienda ULSS assicura con periodicità costante e attraverso il medico coordinatore, la consulenza fisiatica o altra figura specialistica presso il Centro di Servizi. I corrispettivi a rimborso dell'attività di riabilitazione indicati ai commi precedenti sono aggiornati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

### **Articolo 8 – Erogazione protesi, ortesi ed ausili**

L'Azienda ULSS è tenuta a fornire agli ospiti dei Centri di Servizi aventi diritto le protesi, le ortesi e gli ausili personalizzati e quelli di serie adattati contenuti nel nomenclatore allegato 5 al DPCM 12/1/2017.

L'erogazione di tale tipo di prestazioni di assistenza è garantita e, quindi, erogabile agli ospiti sulla base delle seguenti condizioni:

- rientrare tra le categorie degli aventi diritto ai sensi dell'art. 18 del suddetto DPCM;
- dettagliato piano riabilitativo di assistenza individuale in linea con i documenti regionali approvati in materia;
- una diagnosi circostanziata che scaturisca da una completa valutazione multidimensionale;
- prescrizione del dispositivo protesico come parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni che determinano la menomazione o la disabilità, da parte di specialista del SSN competente per disabilità, così come identificati nelle linee di indirizzo regionali in materia;
- indicazione e descrizione del dispositivo medico con il codice ISO identificativo riportato nel nomenclatore tariffario vigente (nomenclatore allegato 5 al DPCM 12/1/2017), tempo di impiego e modalità di controllo/*follow up*, quando previsto.

L'erogazione delle protesi, ortesi ed ausili deve comunque avvenire secondo l'*iter* aziendale di autorizzazione come disciplinato dalla normativa regionale.

Ai fini del contenimento della spesa sanitaria le protesi, ortesi ed ausili di cui ai commi precedenti possono essere forniti direttamente dall'Azienda ULSS. Inoltre, nel caso di fine utilizzo degli ausili a seguito di decesso, trasferimento o altra evenienza, il Centro di Servizi dovrà darne comunicazione all'Azienda ULSS nel termine di 7 giorni dall'evento.

Gli ausili *standard* (ad esempio letti e sponde, ausili per la gestione dell'integrità tessutale, ausili per la deambulazione utilizzabili con un braccio e con due braccia *standard*/non personalizzati, carrozzine *standard*/non personalizzate, ausili per il sollevamento, ausili per il trasferimento, ausili per evacuazione e per lavarsi, per fare il bagno e la doccia) e, più in generale, tutti gli ausili *standard*/non personalizzati sono a carico del Centro di Servizi in virtù delle necessarie dotazioni di cui lo stesso Centro deve essere provvisto per garantire l'assistenza adeguata ai propri ospiti.

### **Articolo 9 – Fornitura di farmaci**

L'Azienda ULSS è tenuta a fornire direttamente attraverso il proprio servizio di farmacia, a favore degli ospiti non autosufficienti accolti nel Centro di Servizi, i farmaci presenti nel Prontuario

Terapeutico Aziendale, che aggiornato periodicamente dovrà essere messo a disposizione del/i medico/i curante/i del Centro di Servizi.

Le modalità per l'eventuale ricorso a farmaci non ricompresi nel prontuario terapeutico aziendale o in effettiva e comprovata urgenza, dovranno essere concordate con il servizio farmaceutico territoriale o ospedaliero competente, garantendo la tracciabilità delle stesse. Copia delle richieste e dei pareri del servizio farmaceutico dovranno essere conservate e rese disponibili nel corso delle verifiche periodiche previste dall'Azienda ULSS.

Presso il Centro di Servizi tutti i farmaci dovranno essere conservati in appositi armadi, anche informatizzati, e/o frigoriferi allo scopo dedicati. Il carico e lo scarico dei farmaci forniti dovrà essere verificabile da appositi registri o dai diari sanitari degli ospiti.

Laddove all'interno del Centro di Servizi siano accolti ospiti in condizione di autosufficienza, l'Azienda ULSS, ai fini di una ottimizzazione della gestione della logistica nonché della riduzione della spesa farmaceutica, dispone la fornitura di farmaci di fascia A presenti nel Prontuario Terapeutico Aziendale anche per i suddetti ospiti direttamente attraverso il proprio servizio di farmacia.

In casi particolari di comprovata urgenza clinica e previa informazione al medico coordinatore, il medico curante è autorizzato a prescrivere i farmaci necessari, utilizzando il ricettario regionale standardizzato in dotazione e disponendo la fornitura tramite le farmacie territoriali convenzionate. Tali prescrizioni saranno oggetto di apposite verifiche da parte del servizio farmaceutico territoriale o ospedaliero competente dell'Azienda ULSS.

#### **Articolo 10 – Fornitura di alimentazione artificiale**

L'Azienda ULSS è tenuta a fornire direttamente attraverso il proprio servizio farmaceutico territoriale o ospedaliero competente, i prodotti nutrizionali atti ad una somministrazione enterale e parenterale agli ospiti comprensiva di tutto l'occorrente per la somministrazione (pompe e deflussori), per la quale vi sia comprovata necessità certificata congiuntamente dal medico curante e dal medico coordinatore nell'ambito dei programmi terapeutico-riabilitativi personalizzati; per particolari esigenze il medico coordinatore potrà avvalersi del *team* nutrizionale di cui alla DGR n. 2634 del 1999 e s.m.i.

L'Azienda ULSS è, inoltre, tenuta a fornire gli addensanti per gli ospiti con gravi disfagie affette da malattie neuro-degenerative che ne abbisognano sulla base delle diagnosi del medico curante e avallata dal medico coordinatore, entro i limiti e con le modalità fissate dalla Regione in materia. L'Azienda ULSS, in accordo con il medico coordinatore e sulla base dei propri costi di approvvigionamento, può concordare a favore del Centro di Servizi il rimborso della pari somma della fornitura di addensanti come sopra dovuta, sempre nel rispetto delle modalità prescrittive in materia vigenti in regione dandone chiara evidenza. In tal caso l'acquisto dei prodotti addensanti sarà effettuato dal Centro di Servizi.

#### **Articolo 11 – Erogazione di presidi, dispositivi medici e dispositivi medici monouso**

I presidi e dispositivi sanitari minimi erogabili dall'Azienda ULSS a favore degli ospiti non autosufficienti del Centro di Servizi, per tipologia e quantità sono quelli previsti dall'elenco di cui all'allegato 1 al presente accordo. Tale elenco, articolato per le seguenti macroclassi "*dispositivi medico chirurgici*", "*materiali di medicazione*", "*disinfettanti*" e "*varie*", potrà essere variato dalla Giunta Regionale a seguito delle mutate esigenze degli ospiti non

autosufficienti accolti nei Centri di Servizi e/o per effetto delle evoluzioni tecnologiche del settore.

L'elenco di cui al comma precedente deve intendersi comprensivo dei dispositivi medici e dei dispositivi medici monouso ricompresi nel nomenclatore allegato 2 del DPCM 12/1/2017 (articolo 11) e presenti nel Repertorio Aziendale dei dispositivi medici dell'Azienda ULSS.

Sono espressamente escluse, per gli ospiti titolari di impegnativa di residenzialità, forniture a carico dell'Azienda ULSS di ausili per assorbimento.

Ulteriori presidi sanitari saranno forniti al Centro di Servizi se approvati dal medico coordinatore purché riconosciuti di provata necessità nell'ambito di programmi terapeutico-riabilitativi specifici del singolo o di più ospiti.

L'Azienda ULSS dovrà garantire la fornitura di quanto richiesto dal Centro di Servizi, di norma entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora l'Azienda ULSS non disponga del materiale previsto nel presente articolo, il Centro di Servizi è autorizzato, previa autorizzazione del medico coordinatore, all'acquisto del materiale non disponibile e alla successiva richiesta di rimborso all'Azienda ULSS.

Laddove, all'interno del Centro Servizi siano accolti ospiti portatori di infezioni da microrganismi multi resistenti, l'Azienda ULSS assicura al Centro di Servizio la fornitura di materiale monouso, nel rispetto delle tipologie e quantitativi determinati per singolo caso dal medico coordinatore.

### **Articolo 12 – Unità operativa interna**

I programmi assistenziali e terapeutico-riabilitativi all'interno del Centro di Servizi sono messi a punto da un gruppo di lavoro presieduto dal Responsabile del Centro di Servizi o suo delegato, denominato Unità Operativa Interna (UOI) di cui fanno parte:

- il medico coordinatore;
- il medico curante;
- il coordinatore del Centro di Servizi o suo delegato;
- almeno un componente dell'area sociale (psicologo, assistente sociale, educatore professionale, animatore).

Vi fanno parte, altresì, quando il loro intervento è attinente al fabbisogno del caso trattato:

- il terapeuta della riabilitazione, fisioterapista e/o il logopedista;
- il coordinatore del nucleo ove è accolto l'ospite se previsto dall'organizzazione del Centro di Servizi;
- un infermiere del nucleo ove è accolto l'ospite;
- un addetto all'assistenza del nucleo ove è accolto l'ospite;
- altri specialisti.

Tale gruppo si occupa di:

- valutare in forma multidimensionale l'ospite nella fase di accoglienza;
- recepire la valutazione multidimensionale dell'ospite e fissare le modalità di attuazione del programma assistenziale predisposto dall'UVMD;
- redigere il programma assistenziale e terapeutico-riabilitativo individuale, con le modalità della valutazione multidimensionale e multiprofessionale in tempo congruo ad una osservazione e adattamento della persona nel nuovo ambiente;
- verificare l'efficienza del programma così elaborato.

L'attività dell'UOI deve essere comprovata attraverso la tenuta di un apposito registro anche in

formato elettronico.

### **Articolo 13 – Formazione, aggiornamento e condizioni di reciproco favore**

Nel rapporto di collaborazione più volte richiamato, e previ accordi fra l'Azienda ULSS e il Centro di Servizi, il personale dipendente di ciascuna delle parti contraenti potrà accedere con pari dignità a corsi di aggiornamento e di formazione organizzati da ciascuna delle parti, contribuendo *pro quota* ai costi di realizzazione degli eventi.

Il Centro di Servizi e l'Azienda ULSS potranno, inoltre, concordare modalità e condizioni di rimborso *pro quota* anche in materia di visite specialistiche, prelievi e ogni altra prestazione richiesta dal medico del lavoro inerenti agli obblighi derivanti dalle norme che regolano la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Qualora all'interno del Centro di Servizi siano accolti ospiti portatori di infezioni da microorganismi multi- resistenti, l'Azienda ULSS assicura a favore del personale del Centro di Servizi adeguati interventi formativi/informativi attraverso i propri servizi.

### **Articolo 14 – Aziende ULSS obbligate ai pagamenti e compensazione tra Aziende ULSS**

Nel caso in cui presso il Centro di Servizi siano accolti ospiti provenienti da altra Azienda ULSS della regione Veneto, agli stessi verranno garantiti i benefici di cui al presente accordo contrattuale.

Ai fini dell'individuazione dell'Azienda ULSS obbligata ai pagamenti dovuti, si richiama quanto stabilito dai seguenti provvedimenti:

- con riferimento alle quote sanitarie, valgono le disposizioni di cui alla DGR n. 457 del 27/2/2007, mentre per le quote sanitarie di accesso, valgono le disposizioni di cui alla DGR n. 1304 del 08/09/2020 e/o delle successive disposizioni emanate dalla Regione Veneto, sicché i Centri di Servizi *“regolano i rapporti economici relativi alla quota di rilievo sanitario riconosciuta dalla Regione direttamente con l'Azienda ULSS che ha emesso l'impegnativa di residenzialità”*;
- con riferimento ai costi delle prestazioni sanitarie, valgono le disposizioni di cui alla DGR n. 2356 del 16/12/2013, sicché tali costi fanno carico *“all'Azienda ULSS di nuova residenza a partire dall'anno successivo a quello della variazione di residenza e di aggiornamento dell'anagrafe regionale”*, tenuto conto che *“il criterio assunto per l'assegnazione del finanziamento per LEA è quello della popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente il riparto”*.

Spetterà a questa Azienda ULSS promuovere la compensazione dei costi delle prestazioni sanitarie mediamente sostenuti per l'attuazione del presente accordo contrattuale, all'Azienda ULSS di residenza dell'ospite accolto nel Centro di Servizi.

### **Articolo 15 – Ospiti non autosufficienti privi di impegnativa di residenzialità**

L'Azienda ULSS, a seguito di valutazione di convenienza economica, può estendere le modalità di erogazione delle prestazioni previste nel presente accordo contrattuale anche a beneficio degli ospiti non autosufficienti privi di impegnativa di residenzialità.

## **Articolo 16 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme di legge e regolamenti nazionali e regionali in materia, o accordi appositamente sottoscritti tra le parti, nonché a quanto previsto dall'Allegato A alla DGR n. 1438 del 5/9/2017 recante “*Approvazione degli schemi tipo aggiornati di accordo contrattuale per le strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti alle aree della salute mentale, anziani, disabilità, minori e dipendenze, D.lgs. n. 502 del 30/12/1992 e LR n. 22 del 16/8/2002*”.

## **Articolo 17 – Pagamenti**

Tutti i pagamenti dovuti al Centro di Servizi per le attività e forniture di cui alla presente accordo, sono assicurati dall'Azienda ULSS, obbligata ai sensi del precedente articolo 14, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura/nota di addebito corredata dai documenti giustificativi dell'attività svolta così come previsti dal presente accordo contrattuale.

## **Articolo 18 – Decorrenza e durata**

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/07/2023 e scade il 30/06/2025.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Centro di Servizi, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Con riferimento alle variabili che possono intervenire relativamente agli incarichi previsti dall'articolo 5, le stesse saranno regolate da apposita corrispondenza tra i rispettivi rappresentanti legali.

## **Articolo 19 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale**

Il Centro di Servizi accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012 e successive indicazioni attuative; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR n. 2201 del 6/11/2012 e successive indicazioni attuative.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Centro di Servizi

- previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
  - accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Centro di Servizi e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogo sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

## **Articolo 20 – Controversie**

Eventuali controversie relative all'applicazione o interpretazione del presente accordo contrattuale, quando non risolte a livello locale, utilizzando la valutazione di un organo paritetico, sono sottoposte al giudizio che esprimerà un collegio arbitrale così costituito:

- il Dirigente responsabile della Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto o suo delegato in servizio presso la Regione del Veneto con funzione di Presidente del Collegio;
- un membro indicato dal Direttore Generale dell'Azienda ULSS non dipendente e/o non collaboratore di questa Azienda ULSS;
- un membro indicato dal Rappresentante Legale del Centro di Servizi non dipendente e/o non collaboratore del Centro di Servizi stesso o di un altro Centro di Servizi operante in questa Azienda ULSS. Il membro indicato dal Rappresentante Legale del Centro di Servizi può essere scelto dallo stesso anche su indicazione della categoria di appartenenza a condizione che non operi all'interno dei Centri di Servizi di questa Azienda ULSS.

La controversia avanti al Collegio così sopra costituito, è promossa da una delle due parti in forma scritta alla

Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto la quale attiverà il Collegio entro 30 giorni, e il giudizio che sarà inappellabile, dovrà essere espresso dal Collegio entro i successivi 30 giorni.

## **Articolo 21 – Tutela dati personali**

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza degli ospiti assistiti ai sensi dell'art. 5 della legge 5/6/1990, n. 135 recante "*Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS*" e a quanto stabilito dal Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation – GDPR*), nonché da regolamenti aziendali.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del predetto GDPR, il Centro di Servizi è il Responsabile del trattamento ed è il soggetto "*che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento*", operando in posizione subordinata e mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato (colui al quale i dati personali si riferiscono). Il Centro di Servizi si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche

accidentale, di dati personali e relativi alla salute, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

## **Articolo 22 - Clausole aggiuntive allo schema di accordo contrattuale regionale**

Ospiti non autosufficienti privi di impegnativa di residenzialità

a) Nel Centro Servizi potranno essere accolte persone non autosufficienti, non titolari di impegnativa di residenzialità, nei limiti dei posti autorizzati ai sensi della L.R. 22/2002. Per accedere al servizio in questione, le persone di cui al comma 1 devono essere state valutate in sede di UVMD. Qualora per motivi di urgenza, venga accolta una persona non in possesso della valutazione UVMD, dovrà essere richiesta entro 5 giorni dall'ingresso, da parte del familiare/rappresentante legale, alla competente UVMD secondo la residenza della persona in questione. Il Centro Servizi è tenuto a trasmettere mensilmente all'ufficio residenzialità anziani, l'elenco delle persone anziane non autosufficienti inserite in struttura, prive di impegnativa di residenzialità.

b) Codice di comportamento: il Centro Servizi si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento dell'AULSS adottato con Deliberazione del Direttore Generale \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ documento che dovrà essere disponibile presso il Centro Servizi, in quanto gli effetti si estendono ai collaboratori a qualsiasi titolo di enti fornitori di servizi in favore della pubblica amministrazione. L'accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento dell'AULSS, possono costituire motivo di risoluzione dell'accordo contrattuale.

### **c) Erogazioni prestazioni LEA non autosufficienti privi di impegnativa di residenzialità**

L'azienda ULSS, a seguito di valutazione economica, estende l'assistenza medica e farmaceutica a tutti gli anziani non autosufficienti (ovvero valutati con scheda SVAMA con punteggio uguale o superiore a 60) indipendentemente dal possesso dell'impegnativa di residenzialità.

L'assistenza farmaceutica viene assicurata anche ai soggetti non autosufficienti (con punteggio inferiore a 60).

Per gli ospiti autosufficienti saranno garantiti solo i farmaci di fascia A.

### **d) Flussi informativi**

Il Centro Servizi dovrà registrare nell'apposito portale del RUR i seguenti eventi: ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni e decesso delle persone inserite, situazione sanitaria e cadute.

Il Centro Servizi dovrà adempiere correttamente e nel rispetto delle scadenze fissate dalla Regione agli obblighi derivanti dal debito informativo regionale (FAR).

### **e) Provvedimenti della giunta regionale a seguito emergenza COVID-19**

Con il presente atto si intendono integralmente recepite le disposizioni previste dalle DDGR n. 1304/2020, 1308/2020, 1524/2020, 1565/2020, 1243/2020 modificata dalla 1589/2020, 1741/2020 e le parti si impegnano reciprocamente, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza, all'attuazione delle direttive contenute nei provvedimenti citati.

### **Articolo 23 - Disposizioni finali**

Il presente accordo contrattuale potrà subire modifiche e/o integrazioni a seguito dell'emanazione di provvedimenti regionali che incidono sui contenuti oggetto dell'accordo stesso.

Letto, firmato e sottoscritto il \_\_\_\_\_

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale  
dell'Azienda ULSS 9 Scaligera

Il Rappresentante Legale  
del Centro Servizi

## ELENCO DEI PRESIDI SANITARI EROGABILI DALL'AZIENDA ULSS

DISPOSITIVI MEDICO CHIRURGICI	MATERIALI DI MEDICAZIONE	DISINFETTANTI	VARIE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- aghi cannula</li> <li>- aghi farfalla</li> <li>- aghi monouso</li> <li>- tappi eparinati</li> <li>- bisturi monouso</li> <li>- pinza chirurgica</li> <li>- pinza anatomica</li> <li>- pinza cotton</li> <li>- pinza auricolare</li> <li>- cannule nasali per ossigenoterapia</li> <li>- cannule orofaringee</li> <li>- cannule tracheali</li> <li>- catetere Foley</li> <li>- catetere Foley in silicone</li> <li>- catetere Nelaton</li> <li>- deflussori</li> <li>- sacche urinarie da letto sterili</li> <li>- sacche urinarie da gamba sterili</li> <li>- sonde per aspirazione endotracheale</li> <li>- set per aerosolterapia</li> <li>- schizzettoni plastica</li> <li>- siringhe monouso (cc 2,5, cc 5, cc 10, cc 20, cc 50)</li> <li>- siringhe da insulina</li> <li>- sonde per alimentazione</li> <li>- sonde gastriche</li> <li>- sonde rettali</li> <li>- sondini uretrali</li> <li>- tappi per cateteri</li> <li>- tubi endotracheali</li> <li>- tubi di drenaggio</li> <li>- drenaggi in silastic</li> <li>- sfigmomanometri</li> <li>- stetoscopi</li> <li>- termometri clinici</li> <li>- termometri digitali</li> <li>- guanti in polietilene</li> <li>- guanti in vinile misure varie</li> <li>- guanti in vinile sterile</li> <li>- ossigenoterapia in forma liquida e gassosa</li> <li>- occhiali per ossigenoterapia + gorgogliatore O2</li> <li>- mascherine per ossigenoterapia</li> <li>- fili di sutura con ago atraumatico catgut 3/4/5/zeri</li> <li>- supramide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bende elastiche</li> <li>- bende orlate</li> <li>- cerottini medicali</li> <li>- cerotti in rotolo</li> <li>- compresse oculari</li> <li>- cotone idrofilo F.U.</li> <li>- garza sterile in compresse</li> <li>- garza idrofila tagliata</li> <li>- rete elastica</li> <li>- steristrip</li> <li>- tamponi nasali</li> <li>- tallonerie per prevenzione del decubito</li> <li>- fixomul stretch (varie misure)</li> <li>- steriline (rotoli per sterilizzazione)</li> <li>- bendaggi a base di idrocolloidi</li> <li>- granuli a base di idrocolloidi</li> <li>- garze medicate e lodoformiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per la cute</li> <li>- per strumenti secondo protocolli in uso</li> <li>- per attrezzature</li> <li>- acqua ossigenata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- presidi sanitari destinati a pazienti stomizzati</li> <li>- abbassalingua sterile</li> <li>- alcool mentolato</li> <li>- lacci emostatici</li> <li>- diagnostici rapidi per la determinazione della glicosuria, chetonuria e glicemia</li> <li>- pasta hofman</li> <li>- borotalco mentolato</li> <li>- ghiaccio istantaneo</li> <li>- caldo istantaneo</li> <li>- contenitori per R.O.T.</li> <li>- buste o equivalenti per sterilizzazione ferri e garze</li> </ul>

## MODALITA' PER LA RICHIESTA DEI CORRISPETTIVI E DEI RIMBORSI

<p>La rendicontazione periodica delle giornate di presenza equivalenti ai fini <u>del pagamento delle impegnative/quote di rilievo sanitario</u> dovrà trovare riscontro in una documentazione contenente:</p>	<p>La rendicontazione periodica per il rimborso dei costi relativi alle <u>attività di riabilitazione</u> di cui all'articolo 7 dell'accordo contrattuale dovrà trovare riscontro in una documentazione contenente i dati corrispondenti a quelli rendicontati per il rimborso delle impegnative/quote o tariffe di rilievo sanitario:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- cognome e nome ospite</li> <li>- codice udo</li> <li>- nome del medico curante</li> <li>- periodo di riferimento</li> <li>- tipologia di impegnativa/quota o tariffa</li> <li>- codice fiscale</li> <li>- tessera sanitaria</li> <li>- data di ingresso</li> <li>- data di uscita o cessazione del diritto all'impegnativa</li> <li>- numero giornate di presenza</li> <li>- valore dell'impegnativa/quota o tariffa assegnata al singolo utente</li> <li>- totale importo giornate di presenza</li> <li>- numero giornate di assenza per ricovero ospedaliero</li> <li>- numero giornate di assenza per motivi diversi dal ricovero</li> <li>- totale giornate di assenza</li> <li>- valore dell'impegnativa/quota o tariffa assegnata all'utente per assenze</li> <li>- totale importo giornate di assenza</li> <li>- firma del legale rappresentante dell'ente gestore dell'unità di offerta o suo delegato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- numero giornate di presenza</li> <li>- numero giornate di assenza per ricovero ospedaliero</li> <li>- numero giornate di assenza per motivi diversi dal ricovero</li> <li>- calcolo dell'importo di rimborso per l'attività fisioterapista (gg presenza x quota di rimborso giornaliera)</li> <li>- calcolo dell'importo di rimborso per l'attività di psicologo (gg presenza x quota di rimborso giornaliera)</li> <li>- calcolo dell'importo di rimborso per l'attività di psicologo (gg presenza x quota di rimborso giornaliera)</li> <li>- prova del costo realmente sostenuto dal Centro di Servizi</li> <li>- importo chiesto a rimborso</li> <li>- firma del legale rappresentante dell'ente gestore dell'unità di offerta o suo delegato.</li> </ul>
<p>L'azienda ULSS avvalendosi dei flussi FAR provvederà alla verifica della congruità della richiesta di pagamento fatta dal Centro di Servizi.</p>	<p>L'azienda ULSS avvalendosi dei flussi FAR provvederà alla verifica della congruità della richiesta di rimborso fatta dal Centro di Servizi precisando che l'importo ammesso a rimborso non potrà mai essere superiore al costo realmente sostenuto dall'ente.</p>

<p>Informazioni necessarie per la rendicontazione periodica delle presenze dei <u>medici curanti</u> di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale ai fini del pagamento dei corrispettivi dovuti dovrà trovare riferimento ad una documentazione che dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elenco nominativo degli ospiti in carico al singolo medico curante</li> <li>- tabulati contenenti il dettaglio delle ore giornaliere di presenza del medico nel Centro di Servizi con esposte la data, l'ora di entrata e di uscita dal servizio</li> </ul>
---

DISTRETTO 1														
DENOMINAZIONE ENTE GESTORE	INDIRIZZO ENTE GESTORE	DENOMINAZIONE STRUTTURA	INDIRIZZO STRUTTURA	posti accreditati ex 1° livello	posti accreditati ex 2° livello	posti accreditati CD	posti accreditati SLA	posti accreditati SVP	SAPA	autorizzazione esercizio	SCADENZA	accreditamento	SCADENZA	
FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI	V.lo Ospedale, 1 San Giovanni Lupatoto - Vr													
		C.S. Stefano Bertacco ex Casa Serena	Via Unità d'Italia, 245 - Verona	144	66		1			Decreto 145 del 15/06/2020	29/01/2025	DGR 1869 del 29/12/2021	31/12/2024	
		CD Achille Forti	Via Unità d'Italia, 245 - Verona			20				Decreto 145 del 15/06/2020	29/01/2025	DGR 1869 del 29/12/2021	31/12/2024	
		CD Cristofori	P.le L.A.Scuro 12 - Verona			20				Decreto 127 - 06/04/2023	06/04/2028	DGR 316 - 18/03/2021	31/12/2023	
		Villa San Giacomo	Via Passo Buole, 48 - Boscochiesanuova - Vr	36						Decreto 376 - 28/10/2021	15/07/2025	DGR 1869 del 29/12/2021	31/12/2024	
ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	Via Baganzani, 11 - Verona													
		Al Parco	Via Baganzani, 11 - Verona	156	72					Decreto 372 del 26/09/2019	03/10/2023	DGR 606 del 11/05/2021	31/12/2023	
		Centro Residenziale Leo Ciria	Via Scuola Agraria, 1 - Marzana - Vr	65	18					Decreto 286 - 06/10/2022	06/10/2027	DGR 1869 del 29/12/2021	31/12/2024	
		Centro Residenziale Leo Ciria SVP	Via Scuola Agraria, 1 - Marzana - Vr					6		Decreto 370 del 26/09/2019	31/12/2023	DGR 1869 del 29/12/2021	31/12/2024	
		Centro Residenziale Loro	Via Baganzani, 11 - 37124 Verona	118						Decreto 277 del 16/07/2019	16/07/2024	DGR 104 del 02/02/2021	31/12/2023	
		C.S. Don Carlo Steeb e Santa Caterina	Via Don Carlo Steeb, 4 - 37122 Verona	132	24					Decreto 188 del 6/05/2021	15/10/2025	DGR 1869 del 29/12/2021	31/12/2024	
FONDAZIONE O.A.S.I.	C.so Venezia, 98 - San Bonifacio - Vr													
		Al Barana	Via Carlo Cipolla, 62 - 37131 Verona	66						Determina 418 del 27/09/2018		scadenza 05/11/2022 - domanda di rinnovo inviata il 4/07/2022 prot.2121. Visita di verifica il 20/01/2023	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
FONDAZIONE SAN GIUSEPPE	Via Radisi, 26 San Martino Buon Albergo - Vr													
		CdR San Giuseppe	Via Radisi, 26 San Martino Buon Albergo 37036 Vr	75						Determina 229 del 14/06/2018	15/10/2023	DGR 316 del 18/03/2021	31/12/2023	
FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO	Via Bresciani, 2 - Verona													
		C.S.Padre C.C. Bresciani	Via Bresciani, 2 - 37124 Verona	90	30					Decreto 187 - 06/05/2021	20/10/2025	DGR 1869 del 29/12/2021	31/12/2024	
CENTRO SERVIZI ANZIANI LE BETULLE	Via G. Cotta, 4 - Verona													
		Centro Servizi Le Betulle	Via G. Cotta, 4 - 37131 Verona	27						Decreto 109 del 15/03/2021	07/09/2025	DGR 1875 del 29/12/2020	scadenza 31/12/2023 - domanda di rinnovo inviata il 20/03/2023. In attesa visita di verifica.	
SEGESTA GESTIONI S.P.A.	Via Anselmi, 7 - Verona													
		Centro Servizi Città di Verona	Via Anselmi, 7 - 37139 Verona	96	24					Decreto 193 del 06/05/2021	25/11/2025	DGR 316 del 18/03/2021	31/12/2023	
		C.D. Citta' di Verona	Via Anselmi, 7 - 37139 Verona			20				Decreto 193 del 06/05/2021	25/11/2025	DGR 316 del 18/03/2021	31/12/2023	
CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE	Via Don Baldo, 7 - Verona													
		Casa Betania (Religiosi)	Via Torricelle, 7 - 37128 Verona	15						Decreto 39 - 14/02/2020	22/08/2024	DGR 15 del 07/01/2020	scad. 31/12/2022 - In fase di completamento lavori per messa a norma anti incendio. In seguito presenteranno domanda di rinnovo.	
COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	Viale Trieste, 46/g - San Bonifacio - Vr													
		Centro Servizi Bartolomeo della Scala Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Flavia Dal Bosco	Via degli Alpini, 5 - 37020 Erbezzo - Vr	30						Decreto 198 - 17/05/2019	17/05/2024	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026	

DISTRETTO 2													
DENOMINAZIONE ENTE GESTORE	INDIRIZZO ENTE GESTORE	DENOMINAZIONE STRUTTURA	INDIRIZZO STRUTTURA	posti accreditati 1° livello	posti accreditati 2° livello	posti accreditati CD	posti accreditati SLA	posti accreditati SVP	SAPA	autorizzazione esercizio NON AUTO	SCADENZA	accreditamento NON AUTO	SCADENZA
FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI	V.lo Ospedale, 1 - San Giovanni Lupatoto - Vr												
		C.S. Monsignor Ciccarelli	V.lo Ospedale, 1 San Giovanni Lupatoto - Vr	100	82		1			Decreto 31 - 14/02/2020	14/02/2025	DGR 316 - 18/03/2021	31/12/2023
		Villa Italia	V.lo Ospedale, 1 San Giovanni Lupatoto - Vr	22						Decreto 34 - 14/02/2020	14/02/2025	DGR 316 - 18/03/2021	31/12/2023
		Casa Ferrari	Via Italia, 24 - San Giovanni Lupatoto - Vr	52						Decreto 34 - 14/02/2020	14/02/2025	DGR 316 - 18/03/2021	31/12/2023
		C.D. G. Cristofori	P.le L.A. Scuro 12 - Verona			20				Decreto 269 - 21/11/2017	01/09/2022	DGR 316 - 18/03/2021	31/12/2023
I.C.I.S.S.		Policella	Via Scopella 3 - Castel d'Azzano - Vr	30	30					Decreto 78 - 24/02/2022	01/01/2027	DGR 439 - 19/04/2022	19/04/2025
FONDAZIONE O.A.S.I.	C.so Venezia, 98 - San Bonifacio - Vr												
		C.S. Filippo Godi	Via Don P. Cozza 1 - Gazzolo d'Arcole - Vr	40						Decreto 193 - 17/05/2019	31/12/2023	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2023
		C.S. Conte Arturo da Prato	Via Asilo Infantile - Caldiero - Vr	30						Decreto 190 - 06/05/2021	10/06/2025	DGR 1869 - 29/12/2021	31/12/2024
		CdR Don Bortolo Mussolin	Via Ospedale 32 - San Bonifacio - Vr	81	24		1			Decreto 449 - 18/12/2019	09/06/2024	DGR 316 - 18/03/2021	scadenza 31/12/2023 - domanda di rinnovo inviata il 17/03/2023 prot. 738. In attesa visita di verifica.
		C.S. San Giovanni Battista	Via M. Solero 2 - Soave - Vr	36	24					Decreto 379 - 26/09/2019	27/12/2023	DGR 316 - 18/03/2021	scadenza 31/12/2023 - domanda di rinnovo inviata il 22/03/2023 prot. 737. In attesa visita di verifica.
		Bianca Maria Steccanella	P.zza G. Matteotti 34 - Cazzano di Tramigna - Vr	60						Decreto 130 - 14/05/2020	02/03/2025	DGR 316 - 18/03/2021	scadenza 31/12/2023 - domanda di rinnovo inviata il 23/03/2023 prot. 776. In attesa visita di verifica.
CASA DELL'ACCOGLIENZA BALDO SPREA	P.zza Baldo Sprea 18 - Illasi - 37031 Verona												
		Soggiorno per Anziani Villa Sprea	P.zza Baldo Sprea 18 - Illasi - Vr	84						Decreto 206 del 24/06/2022	24/06/2027	DGR 606 - 11/05/2021	scadenza 31/12/2023 - domanda di rinnovo inviata il 13/03/2023. In attesa visita di verifica.
OPERE RIUNITE DON LUIGI ROSSI	Via Rosario 17 - Arcole - 37040 Verona												
		C.S. Don Luigi Rossi	Via Rosario 17 - Arcole - Vr	90						Decreto 202 - 24/06/2022	24/06/2027	DGR 1869 - 29/12/2021	31/12/2024
C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI S.C.S.	Via Gelso, 8 - Mantova												

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Flavia Dal Bosco

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

		CdR Ca' dei Nonni	Via dei Barcari 5 - Albaredo d'Adige - Vr	60						Determina 422 - 27/09/2018	27/09/2023	DGR 15 - 07/01/2020	31/12/2022 - domanda di rinnovo inviata il 30/03/2022. Il procedimento di rinnovo è sospeso a causa di trasferimento temporaneo c/o Ospedale Chiarenzi di Zevio (Vr)
ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA	Via S. Giovanni di Dio, 22 - Mezzane di Sotto - Vr												
		Centro Servizi Anziani Sacro Cuore	Via S. Giovanni di Dio, 22 - Mezzane di Sotto - Vr	87	24					Decreto 191 - 06/05/2021	24/09/2025	DGR 316 - 18/03/2021	31/12/2023
CENTRO ASSISTENZA F. SISTO ZERBATO	Via C. Massalongo 8 - Tregnago - Vr												
		Fermo Sisto Zerbato	Via C. Massalongo 8 - Tregnago - Vr	105	24					Decreto 37 - 14/02/2020	19/12/2024	DGR 15 del 07/01/2020	scad. 31/12/2022 - domanda di rinnovo inviata il 28/10/2022. In attesa visita di verifica.
		EX RSA Riabilitativa	Via C. Massalongo 8 - Tregnago - Vr		30					Decreto 99 - 22/02/2019	scadenza 12/10/2022 - domanda di rinnovo inviata il 09/05/2022. Visita di verifica il 12/01/2023.	DGR 1393 - 12/10/2021	31/12/2023
IPAB DOMENICO CARDO	Via D. Cardo 19 - Cologna Veneta - Vr												
		Casa di Riposo Domenico Cardo	Via D. Cardo 19 - Cologna Veneta - Vr	86	24					domanda di rinnovo inviata il 07/01/2022 prot. 23 e il 23/02/2022 prot. 512. Autorizzazione regionale per n. 10 posti letto da auto a non auto. Prot. 248494/2022		DGR 606 del 11/05/2021	31/12/2023
		RSA Riabilitativa Domenico Cardo	Via D. Cardo 19 - Cologna Veneta - Vr		50					domanda di rinnovo inviata il 17/01/2020 prot. 103. In attesa visita di verifica.		domanda di rinnovo inviata il 14/10/2020 - prot. 2422. Visita di verifica il 23/03/2021. In attesa di DGR.	
		Casa di Riposo Domenico Cardo SVP	Via D. Cardo 19 - Cologna Veneta - Vr					5		domanda di rinnovo inviata il 17/01/2020 prot. 103. In attesa visita di verifica.		domanda di rinnovo inviata il 14/10/2020 - prot. 2422 - Visita di verifica il 23/03/2021. In attesa di DGR.	
FONDAZIONE DON MOZZATTI D'APRILI	P.zza S. Venturi 1 Monteforte d'Alpone - Vr												
		CdR Monteforte	P.zza S. Venturi 1 - Monteforte d'Alpone - Vr	66	24					Decreto 271 - 16/07/2019	13/02/2024	DGR 606 del 11/05/2021	31/12/2023
		CdR San Camillo de Lellis	Via Villa 93 - Bolca di Vestenanova - Vr	30						Decreto 200 - 24/06/2022	24/06/2027	DGR 1393 - 12/10/2021	31/12/2023
FONDAZIONE MONSIGNOR A. MARANGONI	P.zza Roma 9 - Colognola al Colli - Vr			60						Decreto 119 - 28/06/2017	scadenza 28/06/2022 - domanda di rinnovo inviata il 13/05/2022. Visita di verifica il 17/01/2023	DGR 316 - 18/03/2021	scadenza 31/12/2023 - domanda di rinnovo inviata il 08/10/2020. Visita di verifica il 16/12/2020.
Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Flavia Dal Bosco													



FONDAZIONE BALDO IPPOLITA	Via I. Forante, 10 - Ronco all'Adige - Vr			67						Decreto 251 - 23/07/2021	30/08/2026	DGR 1869 - 29/12/2021	31/12/2024
CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE SAN GIUSEPPE	Via Roma 4 - Mezzane di Sotto - 37030 Vr												
		Casa Madre (LAICI)	Via I. Forante, 12 - Ronco all'Adige - Vr	50						Decreto 191 - 29/05/2023	16/04/2025	DGR 15 - 07/01/2020	scadenza 31/12/2022 - domanda di rinnovo inviata il 27/10/2022. Visita di verifica il 18/04/2023.
FONDAZIONE G. MERITANI	Via Dr. L. Zaffani, 14 - Sanguinetto - Vr			69		3				Decreto 248 - 23/07/2021	08/09/2025	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
FONDAZIONE GOBETTI	Via Motta, 6 - San Pietro di Morubio - Vr			34	38					Decreto 313 - 02/12/2020	30/07/2025	DGR 316 - 18/03/2021	31/12/2023
CASA DI RIPOSO M. GASPARINI	Via G. Matteotti, 1 - Villa Bartolomea - Vr			64						Decreto del Commissario 112 - 26/06/2017	scadenza 26/06/2022 - domanda di rinnovo inviata il 15/07/2022 prot. n. 327. Visita di verifica il 28/02/2023.	DGR 1875 - 29/12/2020	31/12/2023
FONDAZIONE O.A.S.I.	C.so Venezia, 98 - San Bonifacio - 37047 Vr												
		Casa Albergo	Via A. Moro, 13 - Zevio - Vr	60						Decreto 140 - 27/03/2019	domanda di rinnovo inviata il 09/08/2022 - prot. n. 2335. Visita di verifica il 09/03/2023	DGRV 1875 - 29/12/2020	scadenza 31/12/2023 - domanda di rinnovo inviata il 09/08/2022 prot.2335. Visita di verifica il 09/03/2023
<b>DISTRETTO 4</b>													
DENOMINAZIONE ENTE GESTORE	INDIRIZZO ENTE GESTORE	DENOMINAZIONE STRUTTURA	INDIRIZZO STRUTTURA	posti accreditati 1° livello	posti accreditati 2° livello	posti accreditati CD	posti accreditati SLA	posti accreditati SVP	SAPA				
I.P.A.B. CASA DI RIPOSO C. BERTOLI	Via Sorte, 25 - Bagnolo di Nogarole Rocca - Vr			47	2					Decreto 446 - 18/12/2019	18/12/2024	DGR 316 - 18/03/2021	31/12/2023
I.P.A.B. CENTRO ANZIANI BUSSOLENGO	Via P. Veronese, 9 - 37012 Bussolengo - Vr			60						Decreto 40 - 14/02/2020	14/07/2024	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2023
I.A.A. VILLA SPADA	Via Moro, 125 - Caprino Veronese - Vr			90	28	10				Decreto 494 - 18/12/2019	18/12/2024	DGR 606 - 11/05/2021	31/12/2023
CASA DI RIPOSO B. ALBERTINI	Via Donatore di Sanguine, 4 - Isola della Scala - Vr			71	12	14				Decreto 34 - 07/02/2019	scadenza 16/05/2023 domanda di rinnovo inviata il 01/02/2023 - Visita programmata il 19/06/2023	DGR 596 - 20/05/2022	31/12/2024
I.P.A.B. CASA DI ASSISTENZA PER ANZIANI TOBLINI	Via Bocchera, 3 - Malcesine - Vr			51	12					Decreto 377 - 26/09/2019	26/12/2023	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2023
IPAB VERONESI DOTT. GERMANO	Via Beethoven, 16 - San Pietro In Cariano - Vr			65		14				Decreto 445 - 18/12/2019	scadenza 31/10/2022 - domanda di rinnovo inviata il 21/03/2022 prot. n. 416. Visita di verifica il 13/10/2022	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2023
CASA DI RIPOSO G.A. CAMPOSTRINI	Via Matteotti, 3 - Sommacampagna - Vr			48	15					Decreto 216 - 29/06/2022 (48 p.l. I° livello - 24 p.l. II° livello)	27/02/2025	DGR 596 - 20/05/2022	31/12/2024
CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI BUGNA	Via Rinaldo da Villafranca, 16 - Villafranca - Vr			128	24	20				Decreto 238 - 23/07/2021	03/04/2025	DGR 606 - 11/05/2021	31/12/2023

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Flavia Dal Bosco

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

Pagina 28 di 38



		Centro Servizi Madre Maria dell'Immacolata	Via Sion, 8 - Colà di Lazise - Vr	48 (24 p.l. per religiose - 24 p.l. x laiche)						Decreto 68 - 24/02/2022 (24 p.l. laiche - 41 p.l. religiose)	24/02/2027	DGR 591 - 20/05/2022 (24 p.l. laiche - 24 p.l. religiose)	31/12/2024
		Religiose	Via Mons. Nascimbeni, 6 - Castelletto di Brenzone - Vr	99						Decreto 17 - 07/02/2019	07/02/2024	DGR 1869 - 29/12/2021	31/12/2024
COOPERATIVA SOCIALE CERCATE	Via Bramante, 15 - Verona									Decreto 251 - 12/10/2020	31/12/2024	DGR 1461 - 25/10/2021	31/12/2023
		Centro Diurno Anziani	V.le Rimembranza, 6 - Sant'Ambrogio di Valpolicella - Vr				16			Decreto 197 - 24/06/2022	24/06/2027	DGR 396 - 07/04/2023	28/04/2026
		Centro Diurno La Quercia di Abramo	P.zza IV Novembre, 1 - Povegliano Veronese - Vr				25						

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Flavia Dal Bosco

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL



## Allegato 3

### ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L'Azienda ULSS9 Scaligera con sede in via Valverde n. 42, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito **Azienda o Titolare**), nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*

#### PREMESSO CHE

- in data ..... ha stipulato una convenzione con .....con sede in ..... a ..... P.IVA.....avente ad oggetto: Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e l'ente Gestore di servizi: ....., sito nel Comune di ....., relativi all'erogazione, da parte del Centro Servizi, delle prestazioni sociosanitarie residenziali e semi residenziali a favore di persone in condizione di non autosufficienza certificate da (UVMD) non assistibili a domicilio;
- per l'esecuzione della convenzione e per il compimento delle attività conseguenti, l'Istituto ..... esegue necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la delega di tali attività di trattamento, in conformità al disposto dall'art. 28 del GDPR, deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- il Responsabile, sottoscrivendo il contratto sopracitato, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO**

#### NOMINA

l'Istituto ....., con sede in .....

Documento sottoscritto con firma digitale e conservato presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

**RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione della convenzione riportata in premessa e descritto (sezione I) nel prosieguo del presente atto, limitatamente alle prestazioni oggetto della convenzione stessa.

L'Istituto ....., Responsabile del trattamento dei dati personali, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed è tenuta a rispettare le seguenti istruzioni operative (sezione II), osservando scrupolosamente le indicazioni impartite con il presente atto nonché con le successive modifiche o integrazioni.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente alla scadenza o alla risoluzione del rapporto instaurato con il Titolare.

*Sezione I***DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO****ART. 1 - MATERIA DISCIPLINATA, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Con il presente atto al Responsabile è attribuito il compito di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali al fine di svolgere le seguenti attività:

- erogazione, da parte del Centro Servizi, delle prestazioni sociosanitarie residenziali e semi residenziali a favore di persone in condizione di non autosufficienza certificate da (UVM) non assistibili a domicilio;

Il trattamento di dati personali affidato al Responsabile, che può svolgersi con modalità elettronica e manuale, è finalizzato esclusivamente all'esecuzione delle citate attività; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle prestazioni suindicate solo qualora necessari e pertinenti e non eccedenti.

Al Responsabile è pertanto vietato ogni ulteriore trattamento di tali dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati conferiti, quali per esempio marketing, studio e ricerca.

Il Responsabile risponderà quindi di tutti i danni eventualmente cagionati ai diritti, alle libertà e alla dignità degli Interessati qualora esegua un trattamento per finalità ulteriori non collegate al servizio fornito o non rispetti le indicazioni fornite.

**ART. 2 - DURATA DEL TRATTAMENTO**

Le attività di trattamento dei dati personali sono consentite al Responsabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, così come specificato in premessa, fatto salvo il maggior tempo di conservazione dei dati per il solo periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali (rendicontazione, verifica, controllo, ecc.).

Documento sottoscritto con firma digitale e conservato presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.



Il Responsabile è autorizzato a conservare i dati oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni concordate; in particolare, questi non può trattenere copie cartacee o elettroniche dei dati e della documentazione oggetto di affidamento, che dovranno essere restituiti qualora ne ricorrano i presupposti previsti da legge o dal contratto o se comunque ciò sia reso necessario dalla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del singolo Interessato.

Il Responsabile si impegna anche a restituire prontamente al Titolare i dati qualora da questi richiesto. In ogni caso la S.V. è tenuta alla cancellazione di tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati, compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge, al termine del rapporto contrattuale.

Al termine di tale rapporto la S.V. è tenuta, inoltre, a dichiarare formalmente al Titolare tramite apposita comunicazione PEC, entro un mese dalla cessazione del rapporto, di avere provveduto alla succitata cancellazione.

### ART.3 - TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali trattati dal Responsabile sono dati :

- X di natura personale immediatamente identificativi
- X appartenenti a categorie particolari di cui all'art.9 del GDPR
- biometrici
- X di salute
- genetici
- a maggior tutela dell'anonimato;
- altro \_\_\_\_\_

### ART. 4 - CATEGORIE DI INTERESSATI

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di Interessati:

- X Utenti e/o
- X pazienti del SSN
- X Legale rappresentante *pro tempore* e/o amministratore di sostegno
- collaboratori dell'Azienda sanitaria.

#### Sezione II

### ISTRUZIONI DEL TITOLARE (ULSS 9)

### ART.5 - OBBLIGHI GENERALI

Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a trattare i dati personali:

Documento sottoscritto con firma digitale e conservato presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.



- nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti all'esecuzione del trattamento affidato e in ogni caso per il periodo minimo necessario;
- nel rispetto del principio di minimizzazione evitando in particolare duplicazioni non necessarie
- adottando misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative, che assicurino la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti, libertà e dignità degli Interessati;
- mettendo a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, comprese quelle necessarie a fornire, entro 24 ore dalla richiesta, riscontro alle richieste degli Interessati e alle istanze dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo, ogni informazione a tal fine richiesta;
- consentendo ogni attività di revisione, audit e controllo comprese le ispezioni, del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato previo congruo preavviso;
- comunicando al Titolare senza ritardo qualsiasi incidente di sicurezza o violazione di dati personali di cui al punto 12 dell'articolo 4 del GDPR, ossia ogni violazione di sicurezza che comporti l'accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Data-Breach);
- comunicando tempestivamente ed in maniera proattiva al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati, informandolo immediatamente qualora ritenga che un'istruzione impartita per il trattamento violi le norme in materia di trattamento di dati personali;
- inoltrando al Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione che evidenzi, al 31 dicembre dell'anno precedente, lo stato dell'arte del rispetto delle disposizioni da questi impartite.

#### **ART.6 - MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI SICUREZZA**

Il Responsabile si impegna, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire che:

- il trattamento dei dati personali sia effettuato soltanto da parte dei propri collaboratori e nel caso intenda avvalersi, anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud, di altri soggetti, siano rispettate le indicazioni succitate;
- i locali in cui siano eventualmente conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l'acquisizione illecita dei dati da parte di terzi;
- siano assicurate su base permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi utilizzati per il trattamento dei dati personali, ripristinando tempestivamente la disponibilità, accesso e tenuta in sicurezza dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- sia adottata una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative attivate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- siano adottate misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l'interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l'identità;

Documento sottoscritto con firma digitale e conservato presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.



- sia predisposto e mantenuto aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sensi del comma 2 dell'articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto di delega;
- siano adottate tutte le misure previste dal Provvedimento dell'Autorità di controllo del 27 novembre 2008 relativo a "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema";
- sia attivato e conservato un apposito file di log che registri gli accessi e attività svolte dagli autorizzati.

#### **ART. 7 SUB - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un sub-Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività di trattamento da effettuare per conto del Titolare del trattamento senza la previa relativa autorizzazione specifica. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica *almeno 15 giorni prima* di ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento deve essere comunque mantenuto aggiornato.

b) in caso di AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di *almeno 15 giorni prima* dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Il Responsabile del trattamento che ricorre a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi a cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto da questi stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

#### **ART. 8 – INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO E RISOLUZIONE**

Documento sottoscritto con firma digitale e conservato presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.



Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che derivano dal presente atto, il Titolare del trattamento può dargli istruzione di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente atto o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente atto.

Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso in violazione del presente atto dal Titolare del trattamento e il rispetto del presente atto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente il presente atto o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679;

Il Responsabile del trattamento ha diritto, altresì, di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente atto qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il Regolamento (UE) 2016/679, questi insista sul rispetto delle istruzioni.

#### **ART. 9 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione di dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e provvedere alla loro restituzione ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.

Eventuali loro copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente atto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, o restituisce a questo tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto del presente atto.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un'attestazione scritta dell'avvenuta operazione di cancellazione, indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.

Documento sottoscritto con firma digitale e conservato presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

**ART. 10 – TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI**

Qualunque trasferimento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere effettuato, nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, soltanto previa indicazione e istruzione documentata del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e queste comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento debbano garantire il rispetto di tale capo.

**ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI**

Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l'atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l'eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.

3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l'erogazione del servizio.

4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse necessario.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Direttore Generale ULSS 9

(Dott. Pietro Girardi)

Documento sottoscritto con firma digitale e conservato presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

